



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2014, proposto da:
Comune di Chiampo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferretto, con
domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n. 104/2010;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Luisa Londei,
Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;

per l'annullamento

del decreto della Regione Veneto n. 265/0620103 del 14.11.2013 a firma del
Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture della Regione Veneto, con la
quale è stata disposta la revoca del contributo di 196.00,00 assentito al Comune
di Chiampo con la DGRV n. 378 del 23.2.2010, disponendo la riutilizzazione del
predetto importo al fine dell'osorimento della graduatoria approvata con la
medesima DGRV 378/10 e il finanziamento, fino al 20% delle risorse resesi

disponibili all'attività di revoca, per gli interventi ritenuti urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e o funzionalità della rete stradale; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

in via preliminare che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti da un accordo di programma (nella specie, ai sensi dell'art. 32 della LR n. 35/2001) stipulato tra la Regione ed un Comune volto a disciplinare la concessione di un contributo, trattandosi di atto che rientra tra gli accordi previsti dall'art. 133, I comma, lett. a), n. 2 del DLgs n. 104/2010 e dall'art. 11, u.c. della legge n. 241/1990 (che, appunto, devolvono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stipulati dalla P.A. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo e, comunque, “gli accordi fra pubbliche amministrazioni”): nè osta a tale devoluzione la congiunta proposizione della domanda di adempimento dell'accordo e/o di condanna al risarcimento dei danni o di indennizzo, in quanto la questione non attiene all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei

poteri del giudice amministrativo (cfr. SS.UU. ord. 9.3.2012 n. 3689; CdS, IV, 22.8.2011 n. 4795);

che, nel merito, il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente motivo con cui il Comune – che, evidentemente, ha interesse alla disponibilità del contributo, in quanto la realizzazione dell’opera finanziata rientra, allo stato, nei suoi programmi – denuncia l’illegittimità della revoca giustificata (dalla Regione) alla stregua di un inadempimento (il mancato inizio dei lavori) che non era prescritto dalle norme che disciplinano il rapporto: se è vero, infatti, che l’accordo di programma prevede che il Comune doveva istituire un sistema di monitoraggio sull’avanzamento dei lavori (cfr. l’art. 5 dell’accordo) in quanto a norma di legge il contributo sarebbe stato erogato progressivamente, sulla base dell’effettiva spesa sostenuta (cfr. l’art. 54 della l.r. 27/2003), è altresì vero che l’art. 54, VI comma della LR n. 27/2003 – ed il decreto 28.5.2010 n. 150 di conferma del contributo, ove la predetta prescrizione è stata espressamente e pedissequamente riportata - prevede la decadenza/revoca del contributo soltanto nel caso in cui entro cinque anni dall’impegno di spesa della Regione relativo al finanziamento (termine che, nel caso di specie, viene a scadenza il 27.5.2015) i lavori non fossero stati ultimati. Orbene, il fatto che il Comune sia rimasto silente, senza nulla comunicare all’Amministrazione regionale, si giustifica con la considerazione che l’ente non aveva ancora iniziato i lavori, né l’accordo prevedeva l’obbligo di comunicare il mancato inizio degli stessi: l’impegno, contenuto nell’art. 5 dell’accordo, secondo cui il Comune doveva “fornire alla Regione Veneto..., con frequenza almeno settimanale, una completa e dettagliata relazione sull’andamento dell’intervento concordato” presuppone, infatti – in quanto riguarda, appunto, la trasmissione dello stato di avanzamento dei lavori -, che i lavori siano stati cominciati;

Quanto, poi, all’obbligo del Comune di reperire entro 90 giorni dalla stipula dell’accordo di programma la copertura per la parte di finanziamento eccedente il

contributo regionale, tale copertura è effettivamente stata trovata entro il prescritto termine (cfr. doc. 13 della Regione;

che, dunque, per le suestese considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato: le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia, escluso il contributo unificato che va posto a carico della Regione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate, escluso il contributo unificato che va posto a carico della Regione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)